Codice A1617A
D.D. 22 ottobre 2026, n. 775
Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Intervento SRD08, Azione 1 ''Viabilità silvo-pastorale per l'accesso e la gestione degli alpeggi'', approvato con D.D. 552/A1615A/2023 del 27 luglio 2023 in applicazione della D.G.R. n. 11-7260 del 24 luglio 2023. Procedimento di riesame della domanda di sostegno n. 20231041763 pr..

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 775/A1617A/2026 DEL 22/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Intervento SRD08, Azione 1 “Viabilità silvo-pastorale per l’accesso e la gestione degli alpeggi”, approvato con D.D. 552/A1615A/2023 del 27 luglio 2023 in applicazione della D.G.R. n. 11-7260 del 24 luglio 2023. Procedimento di riesame della domanda di sostegno n. 20231041763 presentata dal Comune di Premia (VB) – esito del riesame disposto con ordinanza cautelare del T.A.R. Piemonte pubblicata il 10/06/2026 – non ammissione definitiva a finanziamento.

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 ;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021;

- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 .

- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, notificato in ultimo alla Commissione europea il 15 novembre 2022, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022;

- il Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20/02/2023, nel testo vigente è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 5-8514 del 30 aprile 2024;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 11-7260 del 24 luglio 2023;

- la determinazione dirigenziale n. 552/A1615A/2023 del 27 luglio 2023, con cui sono state approvate le disposizioni per l'attuazione dell'Intervento SRD08, Azione 1, nonché le "Linee guida per la progettazione e costruzione di piste e strade in ambito forestale e silvopastorale";

- la determinazione dirigenziale n. 1077/A1615A/2023 del 27 dicembre 2023 di nomina del Nucleo per l'istruttoria di ammissibilità e per l'approvazione della graduatoria delle domande di sostegno;

- la determinazione dirigenziale n. 178/A1615A/2024 del 21 marzo 2024, con cui è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno per l'Intervento SRD08, Azione 1;

- la determinazione dirigenziale n. 615/A1615A/2025 del 21 agosto 2025, richiamata negli atti di causa, recante approvazione della graduatoria dei beneficiari fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

- la determinazione dirigenziale n. 232/A1617A/2026 del 13/04/2026, con cui è stata disposta la non ammissione a finanziamento della domanda di sostegno n. 20231041763 presentata dal Comune di Premia;

- l'ordinanza cautelare del T.A.R. Piemonte pubblicata il 10/06/2026, che ha sospeso l'efficacia della determinazione dirigenziale n. 232/A1617A/2026 del 13/04/2026 ai fini del riesame dell'istanza del Comune di Premia entro novanta giorni.

Premesso che:
- il sig. Fausto Braito, quale legale rappresentante del Comune di Premia, con sede in Piazza Municipio 9 – 28866 Premia (VB), CUAA 00422790030, ha presentato domanda di sostegno n. 20231041763 per l'adeguamento, ampliamento e messa in sicurezza della pista silvopastorale che conduce all'alpeggio Vannino;
- la suddetta domanda è stata ritenuta ammissibile e finanziabile, per una spesa di euro 300.000,00 pari a un contributo massimo di euro 240.000,00, e tale ammissibilità è stata comunicata con nota prot. SIAP-58488 del 25/03/2024;
- con nota del 05/09/2024, prot. SIAP-173682, il Comune di Premia ha presentato il progetto di dettaglio ai fini del procedimento di ammissione al finanziamento;
- nel corso dell'istruttoria tecnica il Settore Tecnico Piemonte Nord ha richiesto al Comune integrazioni documentali e chiarimenti di carattere tecnico e amministrativo, alle quali il Comune ha dato riscontro;
- con nota prot. SIAP-53726 del 23/03/2026 è stata comunicata al Comune la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento totale della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990; il Comune ha trasmesso le proprie osservazioni e controdeduzioni con nota prot. SIAP-57090 del

26/03/2026;
- all’esito di tale fase è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 232/A1617A/2026 del 13/04/2026, successivamente impugnata dal Comune di Premia innanzi al T.A.R. Piemonte;
- con ricorso notificato in data 14/05/2026 il Comune di Premia ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della predetta determinazione e degli atti connessi, deducendo, tra l’altro, censure relative alla valutazione dei tratti con fondo roccioso o pietroso, alla mancata considerazione del declassamento della pista a “pista per mezzi agricoli minori”, alla clausola di flessibilità del bando e all’asserita insufficienza motivazionale del diniego.

Preso atto che:
- con ordinanza cautelare pubblicata il 10/06/2026 il T.A.R. Piemonte ha accolto l’istanza cautelare del Comune di Premia, sospendendo l’efficacia della determinazione impugnata ai fini del riesame dell’istanza proposta dal Comune ricorrente, da svolgersi entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della medesima ordinanza;

- il T.A.R., in particolare, ha rilevato, a un primo esame proprio della fase cautelare, che l’Amministrazione:

- “è parsa trascurare” che la copertura dei percorsi aventi pendenze longitudinali superiori al 12% è imposta dalle Linee guida per i soli tratti non costituiti naturalmente da fondo roccioso o pietroso;
- “non ha dato conto” del proposto declassamento della pista silvo-pastorale da “pista trattorabile” a “pista per mezzi agricoli minori”.

Rilevato che
- in esecuzione della suddetta ordinanza cautelare, l’Amministrazione regionale ha riattivato il procedimento, procedendo a un riesame completo dell’istanza del Comune di Premia;
- nell’ambito di tale riesame i funzionari del Settore Tecnico Piemonte Nord hanno effettuato, in data 07/07/2026, un sopralluogo in contraddittorio sul sito oggetto di intervento, alla presenza del tecnico progettista, di un suo collaboratore e del RUP del Comune di Premia, al fine di:

- verificare le pendenze dei tratti già individuati negli elaborati progettuali;
- accertare la natura del fondo nei tratti con pendenza superiore al 12%;
- riesaminare specificamente i profili indicati dal T.A.R. nell’ordinanza cautelare ;

- all’esito dell’istruttoria di riesame è stata predisposta una comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, trasmessa al Comune di Premia con nota prot. SIAP 199962 del 30/07/2026 - unitamente alla relazione conclusiva dell’istruttoria di riesame del provvedimento amministrativo impugnato, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1) - nella quale:
- è stato dato espresso atto del riesame disposto dal T.A.R.;
- sono stati richiamati i due profili evidenziati dal giudice cautelare;
- sono state indicate le criticità residue relative:
 1. al tratto compreso tra le sezioni 69 e 70, con pendenza tra il 12% e il 18%;
 2. al tratto compreso tra le sezioni 25 e 26, con pendenza tra il 18% e il 25%;
 3. ai tratti compresi tra le sezioni 4 e 5 e tra le sezioni 5 e 6, con pendenza superiore al 25%;

- il Comune di Premia ha presentato osservazioni e controdeduzioni con nota prot. n. 121388 del 24/08/2026, allegando anche una proposta di modifica del progetto finalizzata al superamento delle criticità rilevate;

- il Settore Tecnico Piemonte Nord, con nota prot. SIAP n. 211308 del 08/09/2026, ha comunicato ulteriori motivi ostativi all'accoglimento della domanda con riferimento alla proposta progettuale modificata, ritenendola non conforme alle disposizioni tecniche applicabili;
- il Comune di Premia ha trasmesso ulteriori controdeduzioni e osservazioni con nota prot. n. 131424 del 18/09/2026.

Considerato che
- il presente provvedimento non costituisce conferma meramente riproduttiva della determinazione dirigenziale n. 232/A1617A/2026 del 13/04/2026, bensì conclude il procedimento di riesame riattivato in esecuzione dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Piemonte del 10/06/2026;
- il riesame è stato condotto attraverso:
- rinnovazione dell'istruttoria tecnica;
- sopralluogo in contraddittorio del 07/07/2026;
- specifica rivalutazione della natura del fondo nei tratti superiori al 12%;
- espressa considerazione del declassamento della pista a "pista per mezzi agricoli minori";
- attivazione del contraddittorio procedimentale ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 e valutazione delle successive osservazioni del Comune .

Dato atto che gli esiti del riesame sono i seguenti:
- Sul recepimento dei rilievi formulati dal T.A.R. in sede cautelare: rilevato che l'ordinanza cautelare ha imposto una specifica rivalutazione di due profili, l'Amministrazione dà atto di averli espressamente esaminati.

- Tratti con pendenza superiore al 12% e natura del fondo: con riguardo alla natura del fondo: il riesame ha comportato una verifica in contraddittorio dello stato dei luoghi e delle condizioni del sedime nei tratti oggetto di contestazione.

- Declassamento della pista: l'Amministrazione ha altresì preso espressamente atto del chiarimento reso dal Comune circa il declassamento della pista da "pista trattorabile" a "pista per mezzi agricoli minori", elemento che nel precedente diniego non risultava sufficientemente evidenziato e che è stato valutato espressamente nella presente fase di riesame. Tale classificazione post operam è stata assunta a riferimento nell'istruttoria rinnovata. Nondimeno, le criticità residue sotto il profilo del miglioramento del fondo e della presenza di tratti con pendenza superiore al 25% sono state ritenute ostative anche con riguardo a tale classificazione, come espressamente rappresentato nella comunicazione dei motivi ostativi del 30/07/2026.

- Sulle risultanze del sopralluogo in contraddittorio e della successiva istruttoria di riesame: rilevato che, in sede di riesame, dalle verifiche effettuate sul campo e dall'esame degli elaborati progettuali e delle successive proposte modificative sono emerse risultanze tecniche parzialmente difformi rispetto a quelle riportate negli elaborati presentati dal Comune, con particolare riguardo:
- alla natura del fondo in alcuni tratti della pista;
- alle pendenze longitudinali residue;
- all'assenza, in specifici tratti, delle migliorie ritenute necessarie.

-Sono rimasti evidenziati i seguenti profili ostativi:
- Tratto compreso tra le sezioni 69 e 70: per il tratto compreso tra le sezioni 69 e 70, con pendenza compresa tra il 12% e il 18%, il progetto di ammissione al finanziamento non prevedeva interventi di adeguamento in quanto il tratto era stato qualificato dal progettista come a fondo roccioso per il 75%.
Tale qualificazione non è stata ritenuta sufficiente a escludere la necessità di intervento migliorativo, avuto riguardo alle condizioni complessive del tratto e alla funzionalità del sedime. In sede di riesame il tratto è stato ritenuto suscettibile di specifica miglioria mediante massicciata con

stabilizzato.
- Tratto compreso tra le sezioni 25 e 26: per il tratto compreso tra le sezioni 25 e 26, con pendenza compresa tra il 18% e il 25%, il progetto di ammissione al finanziamento non prevedeva migliorie in quanto il progettista lo riteneva caratterizzato da una percentuale di fondo roccioso pari all'80%. Le risultanze istruttorie del riesame hanno invece condotto a valutare il medesimo tratto in termini diversi, evidenziando la necessità di intervento migliorativo;
- Tratti compresi tra le sezioni 4 e 5 e tra le sezioni 5 e 6: con riferimento ai tratti con pendenza superiore al 25%, l'Amministrazione prende atto che il progettista ha apportato miglioramenti, abbassando in alcuni casi la pendenza al di sotto del valore limite e in altri mantenendola a un valore solo lievemente superiore. Tuttavia, in sede di riesame, è stato ritenuto non sufficiente il mantenimento, nella nuova proposta progettuale, di valori prossimi al 26% ,nei tratti residui in difformità, tra le sezioni 4 e 5 e tra le sezioni 5 e 6, in quanto, sulla base dell'analisi del profilo e delle sezioni richiamata negli atti istruttori, il risultato progettuale è stato ottenuto mediante movimenti terra limitati e insufficienti. Una diversa razionalizzazione degli scavi e dei riporti avrebbe potuto ricondurre detti tratti entro il valore limite.

- Sulla valutazione delle osservazioni del Comune del 24/08/2026 e del 18/09/2026: esaminate le osservazioni e controdeduzioni presentate dal Comune di Premia, nonché la proposta di modifica progettuale trasmessa in sede procedimentale, si rileva quanto segue.

- In ordine ai tratti residui superiori al 25%: l'Amministrazione prende atto delle osservazioni del Comune e del progettista circa la scelta di non ridurre ulteriormente le pendenze nei tratti 4-5 e 5-6. Tuttavia, anche all'esito dell'esame della proposta progettuale modificata e delle successive controdeduzioni, permane il rilievo ostativo riferito alla residua presenza di tratti con pendenza superiore al 25%, che non sono stati ricondotti entro il valore limite ritenuto applicabile alla classificazione proposta post operam;
- In ordine al declassamento della pista: l'elemento del declassamento della pista è stato espressamente considerato nel riesame. Esso, tuttavia, non vale di per sé a superare le criticità residue emerse, atteso che i rilievi ostativi sopra esposti sono stati ritenuti permanenti anche con riguardo alla classificazione della pista quale "pista per mezzi agricoli minori".

- In ordine alla proposta progettuale modificata: la proposta progettuale presentata dal Comune in sede di controdeduzioni, pur dando atto di alcuni miglioramenti rispetto al progetto originario, non è stata ritenuta sufficiente a superare integralmente le criticità evidenziate nel procedimento di riesame, permanendo tratti con pendenza superiore al 25%.

Ritenuto, pertanto, all'esito della rinnovata istruttoria svolta in esecuzione dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Piemonte, che:

- i profili evidenziati dal giudice amministrativo in sede cautelare sono stati espressamente rivalutati, sia con riguardo alla natura del fondo nei tratti con pendenza superiore al 12%, sia con riguardo al declassamento della pista a "pista per mezzi agricoli minori";

- nonostante tale riesame, permangono criticità tecniche residue relative ai tratti 4-5 e 5-6, per i quali permane una pendenza superiore al 25%;

- le osservazioni e controdeduzioni formulate dal Comune, anche con riferimento alla proposta progettuale modificata, non sono risultate idonee a superare integralmente i suddetti profili ostativi;
- conseguentemente, la domanda di sostegno n. 20231041763 non può essere ammessa definitivamente a finanziamento all'esito del procedimento di riesame;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- visto il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della PP.AA.";
- visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

determina

di concludere il procedimento di riesame della domanda di sostegno n. 20231041763 presentata dal Comune di Premia (VB), disposto in esecuzione dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Piemonte pubblicata il 10/06/2026, con la non ammissione definitiva a finanziamento della domanda medesima nell'ambito dell'Intervento SRD08, Azione 1 "Viabilità silvopastorale per l'accesso e la gestione degli alpeggi del CSR 2023-2027", per le ragioni esposte in motivazione;

di dare atto che il presente provvedimento è adottato all'esito di una rinnovata istruttoria tecnica e procedimentale, comprensiva del sopralluogo in contraddittorio del 07/07/2026, della comunicazione dei motivi ostativi del 30/07/2026, unitamente alla relazione conclusiva dell'istruttoria di riesame del provvedimento amministrativo impugnato, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), delle osservazioni del Comune del 24/08/2026, della successiva comunicazione dei motivi ostativi del 08/09/2026 e delle ulteriori osservazioni del Comune del 18/09/2026;

di dare atto che nel riesame sono stati espressamente considerati:
- la questione della natura del fondo nei tratti con pendenza superiore al 12%;
- il declassamento della pista a "pista per mezzi agricoli minori", come richiesto dall'ordinanza cautelare del T.A.R. Piemonte;

di dare atto che il presente provvedimento sostituisce, all'esito del procedimento di riesame disposto dal giudice amministrativo, la precedente determinazione dirigenziale n. 232/A1617A/2026 del 13/04/2026, la cui efficacia è stata sospesa con ordinanza cautelare del T.A.R. Piemonte pubblicata il 10/06/2026;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. RELAZIONE_ESITO_SOPRALLUOGO_LUG26_jc_v03.pdf.pdf Allegato 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO 1

Relazione di sintesi del sopralluogo del 07/07/2026

Premessa

A seguito dell'Ordinanza del T.A.R. Piemonte n. 233/2026 del 10/06/2026 in data 07/07/2026 è stato concordato con il Comune di Premia un sopralluogo finalizzato al riesame dell'istanza del Comune ed alla verifica tecnica del tracciato.
Il sopralluogo è stato eseguito in contraddittorio alla presenza di

- [redacted]

Nel corso dello stesso sono state eseguite le verifiche degli gli aspetti tecnici che hanno determinato la non ammissione della domanda di finanziamento. In sintesi sono state riverificate le pendenze della pista e la natura del fondo come indicato nel penultimo paragrafo della premessa dell'Ordinanza sopra citata.

Descrizione delle operazioni di sopralluogo

La metodica del rilievo topografico e della verifica dello natura del fondo, concordata preventivamente con tutti i presenti ed è stata la seguente:

- relativamente al rilievo topografico per la determinazione della pendenza longitudinale: mediante l'uso della Stazione totale Nikon DTM 521 è stato traguardato il target posto alla stessa altezza dello strumento topografico, tale condizione ha consentito di determinare in maniera strumentale (lettura su display) la pendenza del tratto considerato, oppure, in particolari condizioni, è stata creata una poligonale aperta determinando, con semplici formule trigonometriche, il dislivello tra i punti considerati e ricavando il valore di pendenza.
- relativamente alla determinazione della natura del fondo si è proceduto a stimare visivamente la percentuale di fondo a natura terrosa o rocciosa/pietrosa. Stima che è stata concordata con tutti i presenti.

Si è proceduto pertanto a:
1. verificare le pendenze, con le modalità prima descritte, dei tratti critici già rilevati nel rilievo allegato alla progetto di dettaglio (*Profilo longitudinale altimetrico – integrazioni – Marzo 2026*), ovvero dei tratti con pendenze maggiori del 12% e minori del 18%, con pendenze maggiori del 18% e minori del 25%, con pendenze maggiori del 25%.
2. accertare la natura del fondo nei tratti, indicati dal progettista nel predetto progetto di dettaglio, di pendenza maggiore del 12%.

I verbali di sopralluogo controfirmati dalle parti sono allegati alla presente (Allegato n. A)

Di seguito si elencano sinteticamente le risultanze del rilievo:

1. tratti con pendenze longitudinali rilevate maggiori del 12% e minori o uguali al 18%:

Tratto compreso tra i picchetti da	a	Lunghezza (m)	% su lunghezza totale	Natura del fondo (T = Terroso; R/P = Roccioso/Pietroso)	Previsione progettuale	Intervento di miglioria necessario
6	7	26	0,64	T	Miglioria prevista	NO
7	8	28	0,68	T	Miglioria prevista	NO
23	**24**	**21**	**0,51**	**T**	**Miglioria non prevista**	**SI**
28	29	25	0,61	T	Miglioria prevista	NO
39	40	30	0,73	R/P	Miglioria non prevista	NO
58	59	37	0,9	T	Miglioramento esistente	NO
66	67	35	0,86	R/P	Miglioria non prevista	NO
67	68	24	0,59	R/P	Miglioria non prevista	NO
68	69	21	0,51	R/P	Miglioria non prevista	NO
69	**70**	**34**	**0,83**	**T**	**Miglioria non prevista**	**SI**
73	74	24	0,59	R/P	Miglioria non prevista	NO
74	75	33	0,81	R/P	Miglioria non prevista	NO
75	76	57	1,39	R/P	Miglioria non prevista	NO
77	78	49	1,2	R/P	Miglioria non prevista	NO
104	105	35	0,86	R/P	Miglioria non prevista	NO
107	108	31	0,76	R/P	Miglioria non prevista	NO
	Totale	510	12,47			

2. tratti con pendenze longitudinali rilevate maggiori del 18% e minori o uguali al 25%

Tratto compreso tra i picchetti da	a	Lunghezza (m)	% su lunghezza totale	Natura del fondo (T = Terroso; R/P = Roccioso/Pietroso)	Previsione progettuale	Intervento di miglioria necessario
3	4	49	1,2	T	Miglioria prevista	NO
8	9	34	0,83	T	Miglioria prevista	NO
9	**10**	**26**	**0,64**	**T**	**Miglioria non prevista**	**SI**
10	11	35	0,86	R/P	Miglioria non prevista	NO
11	12	14	0,34	R/P	Miglioria non prevista	NO
12	13	27	0,66	R/P	Miglioria non prevista	NO
13	14	18	0,44	T	Miglioria prevista	NO
14	15	5	0,12	T	Miglioria prevista	NO
15	16	24	0,59	T	Miglioria prevista	NO
16	17	28	0,68	T	Miglioria prevista	NO
17	**18**	**31**	**0,76**	**T**	**Miglioria non**	**SI**

					prevista	
21	22	20	0,49	T	Miglioria prevista	NO
22	23	35	0,86	R/P	Miglioria non prevista	NO
24	25	20	0,49	R/P	Miglioria non prevista	NO
25	**26**	**33**	**0,81**	**T**	**Miglioria non prevista**	**SI**
26	27	35	0,86	R/P	Miglioria non prevista	NO
27	28	20	0,49	R/P	Miglioria non prevista	NO
59	60	31	0,76	T	Miglioramento esistente	NO
61	62	36	0,88	R/P	Miglioria non prevista	NO
62	63	43	1,05	R/P	Miglioria non prevista	NO
70	71	45	1,1	R/P	Miglioria non prevista	NO
	Totale	609	14,89			

3. tratti con pendenze longitudinali maggiori del 25%

Tratto compreso tra i picchetti da	a	Lunghezza (m)	% su lunghezza totale	Natura del fondo (T = Terroso; R/P = Roccioso/Pietroso)	Previsione progettuale	Intervento di miglioria necessario
4	**5**	**52**	**1,27**	**T**	**Miglioria prevista**	**NON AMMISSIBILE**
5	**6**	**25**	**0,61**	**T**	**Miglioria prevista**	**NON AMMISSIBILE**
20	**21**	**37**	**0,9**	**T**	**Miglioria prevista**	**NON AMMISSIBILE**
29	**30**	**37**	**0,9**	**T**	**Miglioria prevista**	**NON AMMISSIBILE**
60	**61**	**33**	**0,81**	**T**	**Miglioramento esistente**	**NON AMMISSIBILE**
	Totale	**184**	**4,5**			

Riassumendo le anomalie riscontrate sono:

Tratto compreso tra i picchetti da	a	Lunghezza (m)	% su lunghezza totale	Pendenza rilevata (%)	Intervento di miglioria/ rimodellamento necessario
4	**5**	**52**	**1,27**	**29,8**	**SI**
5	**6**	**25**	**0,61**	**26,6**	**SI**
9	**10**	**26**	**0,64**	**20,0**	**SI**
17	**18**	**31**	**0,76**	**18,4**	**SI**
20	**21**	**37**	**0,9**	**30,9**	**SI**
23	**24**	**21**	**0,51**	**15,7**	**SI**
25	**26**	**33**	**0,81**	**21,8**	**SI**
29	**30**	**37**	**0,9**	**25,5**	**SI**
60	**61**	**33**	**0,81**	**25,9**	**SI**

69	70	34	0,83	17,5	SI
	Totale	329	8,04		

In sostanza, gli accertamenti condotti hanno consentito di appurare che tutte le sezioni controllate presentano valori differenti della pendenza longitudinale rispetto a quella indicata nella documentazione progettuale agli atti, con scostamenti medi di circa 6 punti percentuali.
Nei tratti con pendenze longitudinali rilevate maggiori del 12% e minori o uguali al 18% circa 55 m dovrebbero prevedere una miglioria del fondo.
Nei tratti tratti con pendenze longitudinali rilevate maggiori del 18% e minori o uguali al 25% circa 90 m dovrebbero prevedere una miglioria del fondo.
I tratti con pendenze longitudinali maggiori del 25%, pari ad una lunghezza di 184 m, dovrebbero essere riprofilati per riportare i valori di pendenza al di sotto del limite massimo ammissibile imposto dalle Linee guida e dal DM 28/10/2021.
Quindi, il corretto rilevamento dello stato dei luoghi ha fornito come risultato una situazione dello stato di fatto molto diversa da quella oggetto dell'istruttoria di non ammissione al finanziamento di cui al ricorso del Comune di Premia (Determina Dirigenziale n. 232 del 13/04/2026).
Conseguentemente, il riesame dell'istanza richiesto nell'Ordinanza anzidetta dovrà essere istruito sulla base di nuovi e corretti elementi.

Conclusioni:
A seguito delle verifiche eseguite nel corso del sopralluogo è emerso che:

1. l'istruttoria in fase di ammissione è stata eseguita sulla base di un progetto non corretto che presentava un rilievo non conforme allo stato dei luoghi.

2. la pista in questione, anche sulla base delle misure corrette, continua a presentare elementi di non congruità con le Linee guida (Allegato B alla Determinazione Dirigenziale n. 552 del 27/07/2023) ed il DM 28/10/21 relativamente alla natura del fondo ed alla presenza di alcuni tratti con pendenze longitudinali eccessive (maggiori del 25%).

3. affinché il progetto possa essere ammesso a finanziamento si dovrebbe prevedere una revisione che comprenda il miglioramento del fondo per circa 145 m (che attualmente presentano un fondo a prevalenza terroso) per tutti i tratti che hanno pendenza maggiore del 12% e l'abbassamento della pendenza longitudinale dei tratti con pendenze superiori al limite del 25%, pari ad una lunghezza di 184 m.

4. il progetto revisionato dovrebbe essere corredato dai seguenti elaborati:
 1. un nuovo profilo longitudinale, comprensivo anche delle parti di nuova realizzazione (nuovo tornante), con indicati gli scavi e i riporti;
 2. le sezioni trasversali dello stato di fatto e di progetto, in corrispondenza di tutti i picchetti, contestualizzate geologicamente;
 3. la progettazione di dettaglio indicante le modalità di riduzione della pendenza nei tratti con valori superiori al 25%;
 4. la progettazione di dettaglio delle migliorie del fondo previste per i tratti con pendenza tra il 12% ed il 25%.

Verbania 16/07/2026 F. Pelfini / S. Maimonte

Visto: IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Jacopo Chiara)